



SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO,
DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITA'
DOTT. GIOVANNI SANTANGELO

	TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	PG	/2018	/587454
DEL	20	09/	2018/

Ingegnere
Servizio Sportello unico per l'edilizia
Comune

Oggetto: Chiarimenti sulla compilazione del quadro 5) - Dichiarazioni e documentazioni relative alla sicurezza statica e sismica, del Modulo 4 - Relazione tecnica di asseverazione della SCEA.

Per rispondere al quesito in oggetto circa la corretta compilazione del quadro 5) - Dichiarazioni e documentazioni relative alla sicurezza statica e sismica, del Modulo 4 - Relazione tecnica di asseverazione della SCEA occorre tener conto delle diverse fattispecie per le quali viene presentata la SCEA (si veda Modulo 3, quadro a.), che si possono così sintetizzare:

- SCEA a seguito di lavori per immobile già dotato di agibilità;
- SCEA per lavori che portino ad acquisire l'agibilità per l'immobile che ne era privo;
- SCEA diretta unicamente ad accertare la conformità edilizia dell'intervento realizzato, in un immobile che rimane privo di agibilità;
- SCEA non a seguito della conclusione di lavori.

A tali casi si aggiunge l'ipotesi particolare della agibilità parziale (che riguarda cioè una parte delle opere previste dal titolo edilizio, funzionalmente autonoma), che non interessa il caso esposto nel quesito in esame.

A - SCEA a seguito di interventi edilizi SENZA OPERE STRUTTURALI

Ciò premesso, **il punto 5.1.** (Lavori che non hanno interessato le strutture dell'edificio) del quadro 5 del Modulo 4, può riguardare unicamente i casi in cui la SCEA sia stata presentata:

- nel caso sub a) oppure
- nel caso sub c),

cioè quando la stessa SCEA NON ha l'obiettivo di acquisire l'agibilità dell'immobile che ne è privo, ma solo di attestare la conformità dei lavori non strutturali al titolo rilasciato/presentato. Pertanto, in tale ipotesi, per gli aspetti statici e antisismici:

- l'immobile resta con l'agibilità acquisita in precedenza (nel caso sub a);
- l'immobile resta privo di agibilità (nel caso sub c).

Invece, nel caso in cui il soggetto realizzi **opere edilizie non strutturali** (per esempio di manutenzione ordinaria di una unità immobiliare) **ed intenda acquisire al termine degli stessi l'agibilità dell'immobile/unità strutturale** deve selezionare i punti 5.3. o 5.4, e presentare la documentazione ivi indicata (vedi successivo paragrafo "C - SCEA NON a seguito di lavori strutturali")

Questa indicazione della modulistica unificata regionale (vedi nota 1 al punto 5.1.) deriva dalla univoca scelta del legislatore regionale, secondo cui per ottenere l'agibilità di un'immobile/unità immobiliare occorre sempre acquisire una certificazione del tecnico (strutturista) abilitato che attesti l'idoneità statica e antisismica dell'intera unità strutturale, non essendo possibile conseguire l'agibilità a seguito della semplice certificazione di conformità edilizia dei lavori non strutturali svolti.

Si consideri infatti che:

- il **comma 3, lettera c), dell'art. 23 della L.R. n. 15 del 2013** richiede espressamente che alla SCEA da presentare alla conclusione dei lavori siano allegati il **certificato di collaudo statico** o il certificato di rispondenza (per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali);
- il **comma 2, secondo periodo, della stessa disposizione** stabilisce che nei casi in cui la segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità sia presentata, in assenza di lavori
 - o "**la sicurezza strutturale degli immobili** è attestata dal **certificato di collaudo statico** o, in carenza dello stesso, dalla **verifica tecnica o dalla valutazione di sicurezza** di cui all'articolo 14 della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico) ovvero dal **certificato di idoneità statica**, predisposto da professionista abilitato secondo i criteri metodologici stabiliti dal decreto ministeriale 15 maggio 1985";
 - o **i restanti requisiti** "di sicurezza, igiene, salubrità, l'attestazione di prestazione energetica, il superamento e non creazione delle barriere architettoniche" devono essere attestati "secondo quanto specificato dalla modulistica edilizia unificata".

Inoltre, in questa prospettiva, si deve ritenere che il **certificato di rispondenza** di cui all'art. 19 della L.R. n. 19 del 2008 non sia sufficiente per acquisire l'agibilità di un immobile/unità strutturale in assenza di una certificazione dell'intera unità strutturale.

B - SCEA a seguito di interventi edilizi CON OPERE STRUTTURALI

Il punto 5.2 (Lavori che hanno interessato le strutture dell'edificio) del quadro 5 del Modulo 4 è da barrare dopo l'esecuzione di lavori strutturali.

Per documentare l'adeguatezza dei lavori strutturali eseguiti devono essere selezionati:

- i punti 5.2.1 e 5.2.2 (per il collaudo alla fine di lavori di adeguamento, miglioramento e NC) ovvero
- i punti da 5.2.3 a 5.2.5 (per dichiarazione di rispondenza alla fine di interventi di riparazione o di interventi locali).

Questa scelta è compatibile con le ipotesi indicate in premessa di cui alle precedenti lettere a), b) e c) in quanto:

- l'immobile risulterà dotato dell'agibilità originaria, come integrata dalla nuova SCEA, nel caso a);
- l'immobile acquisirà l'agibilità di cui era privo nel caso b), se anche tutti i restanti requisiti richiesti sono soddisfatti ⁽¹⁾;
- sarà verificata la regolarità dei lavori eseguiti pur rimanendo l'immobile privo di agibilità nel caso c).

C - SCEA NON a seguito di lavori strutturali

La selezione dei **punti 5.3. e 5.4.** del quadro 5 del Modulo 4 riguarda il caso in cui non sono stati svolti **né lavori edilizi né lavori strutturali** ⁽²⁾ e tuttavia l'immobile presenti tutti i requisiti richiesti dalla modulistica per acquisire l'agibilità, tra cui quelli nel campo statico e antisismico.

Per dimostrare il possesso di quest'ultimo requisito (statico e antisismico), la Giunta regionale ha stabilito che non sia sufficiente (per esempio) una semplice autocertificazione/asseverazione del progettista architettonico, ma che occorra una analitica certificazione del tecnico strutturale abilitato. Infatti, alla segnalazione devono essere allegati le seguenti tipologie di certificazioni.

Per gli immobili la cui realizzazione sia iniziata **dopo il 23 ottobre 2005** ⁽³⁾ la modulistica richiede alternativamente:

⁽¹⁾ Sulla base di quanto precisato nell'ultimo capoverso del precedente paragrafo I, il certificato di rispondenza di cui all'art. 19 della L.R. n. 19 del 2008 consente di acquisire l'agibilità dell'immobile solo nel caso in cui integri una precedente certificazione dell'intera unità strutturale.

⁽²⁾ Più esattamente, detto punto trova applicazione:

- sia nel caso in cui si richieda l'agibilità non a seguito di lavori (per esempio in occasione della alienazione dell'immobile);
- sia nel caso in cui siano stati attuati interventi edilizi non strutturali e tuttavia si intenda acquisire l'agibilità dell'immobile che ne era privo, attestando:
 - o la conformità edilizia dei lavori (non strutturali) svolti;
 - o la idoneità statica e antisismica dell'unità strutturale;
 - o la rispondenza a ogni altro requisito e condizione richiesti dalla modulistica per l'agibilità dell'immobile/unità immobiliare e riferiti agli impianti e le altre parti o elementi dell'edificio non interessi dai lavori svolti.

³ Il discrimine del 23 ottobre 2005 deriva dal fatto che da quella data è divenuto operativo l'obbligo del certificato di collaudo previsto dal DM 14 settembre 2005 (e confermato dai successivi provvedimenti).

- il **certificato di collaudo statico** (selezione dei punti 5.3.1 e 5.3.2) ovvero
- la **dichiarazione di rispondenza**, per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali (selezione dei punti 5.3.3.e 5.3.4).

Per gli immobili **esistenti o in costruzione il 23 ottobre 2005** ⁽¹⁾ la modulistica richiede di produrre il **certificato di collaudo statico** (punti 5.4.1, 5.4.1.1, 5.4.1.2) oppure, in piena alternativa ed equivalenza (punto 5.4.2):

- il **certificato di idoneità statica** (punto 5.4.2.1);
- la **verifica tecnica** (punto 5.4.2.2);
- la **valutazione di sicurezza** (punto 5.4.2.3).

Il DM 15 maggio 1985 (come modificato, riferito alle costruzioni abusive) viene richiamato dalla modulistica solo come indirizzo utile per definire le modalità di predisposizione del certificato di idoneità statica.

Dello stesso decreto trova dunque applicazione la disciplina sulle modalità di esecuzione degli accertamenti tecnici richiesti al professionista in relazione ai differenti materiali costruttivi e con riferimento alle costruzioni in zone sismiche.

Non sono applicabili invece i criteri di verifica con il metodo delle tensioni ammissibili, non più ammesso dalle norme tecniche per le costruzioni. Non si applica inoltre quanto riferito alla normativa sul condono edilizio, tra cui il limite dei 450 metri cubi.

Infine, ai fini della presentazione della SCEA, è in itinere la predisposizione dell'atto di indirizzo regionale con la definizione di modalità semplificate per l'accertamento dell'idoneità statica e antisismica delle costruzioni esistenti realizzate prima del 23 ottobre 2005⁴ in assenza di lavori e con la definizione dei criteri per la gestione omogenea degli esiti delle valutazioni di sicurezza e delle verifiche tecniche.

Cordiali saluti

Dott. Giovanni Santangelo

(firmato digitalmente)

RV

Detto decreto del 2005, al paragrafo 9.1 prescrive infatti l'effettuazione del collaudo statico per *"tutte le opere di ingegneria civile regolamentate dalle presenti norme tecniche"*, e precisa, di conseguenza, che *lle opere non possono essere poste in esercizio prima dell'effettuazione del collaudo statico"*.

⁴ Previsto all'art.23, comma 2, della LR 15/2013.